

## I TEMI: COVID-19 - LE MODIFICHE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

### 01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** sta, come era prevedibile, espandendo il disagio economico per le imprese e per le arti e professioni.

Tra DL, DPCM, DM, Ordinanza, Circolari, Risoluzioni, tute, beninteso, utili appare sempre più difficile mantenere un filo logico soprattutto per il loro accavallarsi.

Qui ci occupiamo della necessità di aggiornamento del **DVR** (**Documento di Valutazione dei Rischi**) ovvero del prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Il riferimento normativo per la **prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro** è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest'obbligo.

Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una **scadenza del DVR**, che però deve essere rivisto ogni volta che avvengono significative modifiche, come nel caso del COVID-19? Vediamo.

### 02. INQUADRAMENTO DEL FENOMENO E DECISIONI CONSEQUENTI

L'epidemia da COVID-19 è tuttora in corso e presenta precise responsabilità penali in capo a chi svolge la funzione di datore di lavoro all'interno di strutture e aziende che continuano la loro attività.



---

Appare evidente che la pandemia rientra tra i cosiddetti **rischi del lavoro** non appare possibile, infatti non considerare quanto stia succedendo e che ciò influisca anche sulla presenza del rischio **durante l'attività lavorativa**.

A fronte di questo dato di fatto il datore di lavoro deve prendere in considerazione il rischio per poterlo circoscrivere con adeguati sistemi.

Il rischio da considerare è quello specifico della propria attività, il rischio generale dell'epidemia è infatti ben presente negli atti adottati dal legislatore che hanno messo a punto rigorosi provvedimenti proprio a causa dell'epidemia in questione.

Pertanto al datore di lavoro non può competere una valutazione del rischi in sé, altri organi sono deputati e stanno affrontando tale tematica, quello che attiene al singolo datore di lavoro è la focalizzazione di quanto il rischio di contagio aumenti al lavoratore per il solo fatto di prestare la propria opera all'interno della specifica azienda.

Sarà necessario considerare pertanto considerare il rischio della propria azienda rispetto alle altre aziende e, se tale rapporto risultasse negativo, adottare le misure di conseguenza.